



Circolare informativa per la clientela  
n. 5/2014 del 13 febbraio 2014

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2014  
e DICHIARAZIONE IVA 2014  
NOVITÀ**

In questa Circolare

- 1. Comunicazione annuale dati Iva 2014**
- 2. Dichiarazione Iva 2014**

## 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2014

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 (pubblicato sul sito Internet nella stessa data) è stato approvato il **nuovo modello di «Comunicazione annuale dati Iva 2014»**, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei **dati contabili riepilogativi** delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322.

Le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2013 e devono essere utilizzate a partire dall'adempimento relativo **all'anno d'imposta 2013**.

Si precisa, infatti, che il provvedimento in esame **approva le sole istruzioni**, mentre il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti Agenzia Entrate 17.1.2011 e 15.1.2010.

La nuova modulistica, **da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno**, esclusivamente attraverso il **canale telematico** (per quest'anno il termine cade di venerdì – **28 febbraio 2014**), direttamente o tramite intermediari abilitati, è stata rivista per tenere conto delle **novità normative** dello scorso anno, che hanno inciso su alcune parti delle istruzioni, lasciando invariato il modello in esame.

Come già accennato, infatti, il modello non ha avuto alcuna modifica strutturale ed è rimasto quello già approvato per gli anni precedenti, salvo quella riguardante appunto l'aggiornamento delle istruzioni nella parte relativa alle **«Operazioni attive»**, nella Sezione dedicata ai «Dati relativi alle operazioni effettuate».

In particolare, le istruzioni al modello di comunicazione annuale dati Iva 2014, per l'anno d'imposta 2013, sono state modificate per introdurre le nuove disposizioni contenute nella L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto, ai fini Iva, un **nuovo co. 6-bis dell'art. 21, D.P.R. 633/1972**, introducendo un **generalizzato obbligo di emissione** della fattura per tutte le **operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale** di cui agli artt. da 7 a 7-septies dello stesso D.P.R.

Più precisamente, al fine di recepire il contenuto della **Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione**, la L. 228/2012 ha introdotto numerose **novità** in materia di **fatturazione**, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

Più dettagliatamente, adeguandosi alla normativa comunitaria, la legge citata ha inserito il nuovo co. 6-bis all'art. 21, D.P.R. 633/1972 (comma già inserito dall'art. 1, co. 2, lett. d), D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito) introducendo l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni di cui alle lett. a) e b) del citato co. 6-bis quando non sono soggette all'imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972.

<b>COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2014 – MODIFICHE</b>	
<b>Reperibilità dei modelli</b>	Per quanto concerne il paragrafo «Reperibilità dei modelli» è stata <b>eliminata</b> l'indicazione riguardante la <b>disponibilità</b> , nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Infatti, l'Agenzia delle Entrate <b>non</b> predispone più il <b>formato specifico</b> per le tipografie.
<b>Fatturazione operazioni attive Sezione II – Dati relativi alle operazioni effettuate Rigo CD1, campo 1 – «Operazioni attive»</b>	Tra le novità più importanti si evidenziano quelle previste sul versante delle <b>operazioni attive</b> , e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo co. 6-bis dell'art. 21, D.P.R. 633/1972 ha introdotto un <b>generalizzato obbligo di emissione della fattura</b> per tutte le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972. Pertanto, al fine di adeguare le istruzioni del modello di comunicazione dati Iva alla normativa vigente, è stato modificato ed integrato il <b>rigo CD1, campo 1</b> , dedicato alle <b>«Operazioni attive»</b> , evidenziando, nello specifico, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972. Più precisamente, nel rigo CD1, campo 1, è stata inserita la seguente indicazione: <i>«Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.</i>

	633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, co. 6-bis, dello stesso decreto».
--	--

## Dati da indicare nella comunicazione

Nel modello di comunicazione annuale dati Iva il contribuente deve riportare sostanzialmente l'**indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche** (oppure il **dato annuale** per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'Iva dovuta o a credito.

## Dati non rilevanti

Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione **non rilevano** le seguenti operazioni:

- le eventuali operazioni di **rettifica e conguaglio** (per esempio, il calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
- le **compensazioni** effettuate nell'anno d'imposta;
- il **riporto del credito Iva** relativo all'anno precedente;
- i **rimborsi infrannuali** richiesti nonché la parte del **credito Iva** relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a **rimborso**.

Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva.

## Contribuenti obbligati e contribuenti esonerati

In linea generale, sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, **tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva**, anche se nell'anno non abbiano effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, salvo le ipotesi di esonero evidenziate nella seguente tabella illustrativa.

<b>SOGGETTI ESONERATI dalla PRESENTAZIONE della COMUNICAZIONE</b>
• I contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente <b>operazioni esenti</b> di cui all'art. 10, D.P.R. 633/1972;
• i soggetti che hanno optato per la <b>dispensa dagli obblighi di fatturazione</b> e di <b>registrazione</b> ai sensi dell'art. 36-bis e abbiano effettuato nell'anno d'imposta soltanto operazioni esenti;
• i <b>produttori agricoli</b> esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
• gli esercenti attività di organizzazione di <b>giochi e di intrattenimenti</b> esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972 che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
• le imprese individuali che hanno dato in <b>affitto l'unica azienda</b> e non hanno esercitato altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
• i soggetti passivi d'imposta, <b>residenti in altri Stati membri dell'Unione europea</b> , nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 331/1993 (nomina di un rappresentante fiscale «leggero»), qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
• le <b>associazioni sportive dilettantistiche</b> , le associazioni senza fine di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti Iva;
• i soggetti domiciliati o residenti <b>fuori dall'Unione europea, non identificati</b> in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite <b>mezzi elettronici</b> a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
• gli <b>organi</b> e le <b>Amministrazioni dello Stato</b> , i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti

gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali, di cui all'art. 74, D.P.R. 917/1986; si ricorda che dallo scorso anno sono stati inseriti anche gli **enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali**;

- i **soggetti sottoposti a procedure concorsuali**;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un **volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro** ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 15.7.2011, n. 111;
- i contribuenti che **presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio**, come previsto dall'art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998, introdotto dall'art. 10, D.L. 1.7.2009, n. 78.

## Casi particolari di presentazione della comunicazione

**A) SOCIETÀ ed ENTI ADERENTI alla PARTICOLARE PROCEDURA dell'IVA di GRUPPO:** gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione dati Iva della particolare procedura della **liquidazione dell'Iva di gruppo** di cui all'ultimo co. dell'art. 73, D.P.R. 633/1972 presentano ognuno una **propria comunicazione dati Iva**, con riferimento ai propri dati nell'anno cui si riferisce la comunicazione.

Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione dati Iva con riferimento **esclusivo** alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

**B) CONTRIBUENTI con CONTABILITÀ SEPARATE:** i contribuenti che hanno esercitato **più attività** per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la **contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972, devono presentare un **unico modello di comunicazione dati Iva riepilogativo** di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra le attività esercitate ce ne sia una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione annuale dati Iva, da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

**C) SOGGETTI NON RESIDENTI:** per i soggetti non residenti le regole variano a seconda delle **diverse situazioni** di seguito elencate.

<b>SOGGETTI NON RESIDENTI</b>			
<b>Rappresentante fiscale</b>	<b>Identificazione diretta</b>	<b>Soggetti che hanno operato mediante rappresentante fiscale e mediante identificazione diretta</b>	<b>Stabile organizzazione</b>
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati Iva con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro «Dichiarante» il codice di carica 6.	I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati Iva con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.	In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi dell'anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva deve essere assolto mediante la	In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati Iva con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro «Dichiarante» deve essere indicato il codice di carica 1. Pertanto, come è noto, in base alla vigente

		presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.	disciplina, al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato e lo stesso può essere titolare di un solo numero di partita Iva (in base alle disposizioni contenute nell'art. 17, D.P.R. 633/1972 come modificato dall'art. 11, D.L. 26.9.2009, n. 135).
--	--	---	---

## Sanzioni applicabili – Natura «non dichiarativa» della comunicazione

In tema di **sanzioni** riferibili al modello di comunicazione annuale dati Iva, si precisa che la natura e gli effetti dell'adempimento della stessa non sono quelli propri della dichiarazione Iva bensì quelli relativi alle **comunicazioni di dati e notizie**.

Infatti, attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente **non** procede alla **definitiva autodeterminazione dell'imposta** dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale Iva, ma deve sostanzialmente riportare l'**indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche** (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Si ricorda, infatti, che l'adempimento in esame, previsto dalla normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle «risorse proprie» che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Pertanto, la natura «**non dichiarativa**» della comunicazione dati Iva comporta l'**inapplicabilità delle sanzioni** previste in caso di **omessa o infedele dichiarazione**, nonché delle disposizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 in materia di **ravvedimento operoso** in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

Inoltre, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro, prevista dall'art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 per l'omessa o inesatta comunicazione di dati, così come richiamato dal co. 6, dell'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Si evidenzia che, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva.

## 2. DICHIARAZIONE IVA 2014

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 (pubblicato sul sito Internet alla medesima data) sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative l'anno d'imposta 2013 da presentare ai fini Iva:

- **Modello Iva 2014** composto da:
  - frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  - Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;
- **Modello Iva Base 2014** composto da:
  - frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  - Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

Il modello di dichiarazione Iva 2014 dovrà essere utilizzato sia dai soggetti che intendono presentare la **dichiarazione Iva autonoma**, sia da coloro che preferiscono invece presentarla insieme all'Unico 2014 (cd. **unificata**).

In alternativa al modello ordinario, si può usufruire, se ne sussistono le condizioni, del Modello Iva Base 2014, sicuramente più veloce e semplice da compilare.

Si ricorda fin da subito che la **dichiarazione Iva** (in forma autonoma o unificata) **va presentata in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro il 30.9.2014**.

## Novità

Fra le novità più importanti da evidenziare per la dichiarazione annuale Iva 2014 è la **soppressione del Modello 26/LP**, che conteneva le liquidazioni periodiche delle società aderenti all'Iva di gruppo, e l'**ampliamento del volume d'affari**, al quale concorrono ora anche le **operazioni non territoriali** assoggettate all'obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2013.

Il Modello Iva 2014 è stato aggiornato infatti con le novità introdotte nel 2013, tra cui si ricordano in particolare: la **nuova aliquota Iva al 22%** dal 1° ottobre 2013, l'**eliminazione del vecchio regime Iva per cassa** (art. 7, D.L. 185/2008), la nuova formulazione dell'art. 21, D.P.R. 633/1972 che prevede l'**obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità**, l'ingresso nell'Ue della **Croazia**, l'**abrogazione per il 2013 dei regimi opzionali per le imprese agricole**.

Si ricorda che il Modello Iva 2014 deve essere presentato entro il 30.9.2014 e che il **versamento del saldo Iva 2013** (risultante dal Modello Iva 2014) dovrà avvenire **entro il 17.3.2014** (in quanto il 16.3 cade di domenica) oppure secondo le **scadenze di Unico 2014** con la maggiorazione dello **0,40%**.

## Volume d'affari

È previsto il **nuovo obbligo di fatturazione** per le operazioni fuori campo per carenza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972).

L'art. 21, co. 6-bis, D.P.R. 633/1972, inserito dalla L. 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013, prevede che gli operatori stabiliti in Italia devono emettere la **fattura anche per le operazioni mancanti del requisito della territorialità**, se effettuate nei confronti di **sogetti passivi** tenuti ad applicare l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile in un altro Stato membro, oppure se effettuate fuori dell'Ue (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972).

Queste operazioni, inoltre, concorrono al **volume d'affari del contribuente**. È stato, pertanto, modificato il contenuto del **rigo VE39**, nel quale devono essere riportate non soltanto le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter rese a committenti di altri Paesi Ue, bensì tutte le operazioni non territoriali soggette ora ad obbligo di fatturazione.

Diversamente che nel passato, pertanto, queste operazioni rilevano ai fini del volume d'affari del contribuente.

L'importo di dette operazioni **non** influenza comunque la determinazione dello **status di esportatore abituale** e del **plafond**, grazie a una specifica previsione normativa che ha sterilizzato questo possibile effetto negativo. La circostanza è puntualmente evidenziata nelle istruzioni di compilazione del **Quadro VC** in cui nell'apposita **colonna 3** va indicato l'**ammontare mensile delle operazioni effettuate al netto** delle predette operazioni.

## Iva di gruppo – Soppressione del Quadro LP

Tenendo fede alle anticipazioni del Comunicato stampa dello scorso luglio concernente le semplificazioni in materia fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha mandato in soffitta il Modello Iva 26/LP, che riportava il **prospetto delle liquidazioni periodiche delle società aderenti all'Iva di gruppo**, che la società controllante doveva presentare all'agente della riscossione, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, insieme a un esemplare sottoscritto del **prospetto Iva 26/PR** e alle eventuali **garanzie** per le eccedenze di credito compensate.

Per effetto della soppressione del Modello Iva 26/LP, la società controllante dovrà presentare all'agente della riscossione, nel suddetto termine, **soltanto** le predette **garanzie**.

Altra conseguenza della soppressione del modello in esame, riguarda il **Quadro VH**, dove diviene ora necessario, da parte delle società aderenti all'Iva di gruppo, compilare il **rigo VH13** per consentire alla controllante la determinazione dell'**acconto** dovuto per il gruppo.

## Altre modifiche alle istruzioni

Le istruzioni, nel **Quadro VX**, danno conto del nuovo limite di **700mila euro annui** per le **compensazioni orizzontali** e per i **rimborsi in procedura semplificata**, così elevato dal D.L. 35/2013 a decorrere **dal 2014**.

Sono state, inoltre, integrate le istruzioni del **rigo VL40**, precisando che vi si deve indicare l'importo del **credito** (esistente, ma non spettante) che il contribuente ha **indebitamente utilizzato in compensazione**, per esempio oltre il limite annuo, e poi riversato a seguito di atto di recupero notificato dall'Agenzia delle

Entrate. In tal modo, il credito viene «rigenerato» nell'anno di riferimento della dichiarazione e potrà essere riutilizzato o chiesto a rimborso, nei limiti di legge.

Non va, invece, riportato nel rigo VL40, ma nel **rigo VX3** (eccedenza di versamento), il credito relativo allo stesso periodo d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione (anche se inesistente) e riversato spontaneamente.

Nelle istruzioni del **Quadro VC**, inoltre, si chiarisce che in caso di trasferimento della facoltà di acquistare in sospensione d'imposta, ad esempio a seguito di affitto o cessione di azienda, il soggetto avente causa deve compilare i rigi relativi al **plafond ricevuto a partire dalla data di utilizzo**.

<b>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2014 – MODIFICHE</b>	
<b>Quadri della dichiarazione annuale Iva 2014</b>	<b>Modifiche e novità</b>
<b>Quadro VE, «Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili»</b>	<p>Nel Quadro VE è stato introdotto il <b>nuovo rigo VE23</b>, dedicato all'indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dall'1.10.2013, all'<b>aliquota Iva del 22%</b>.</p> <p>Al <b>rigo VE36</b> relativo alle «Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi» è stato <b>eliminato il campo</b> destinato all'indicazione delle <b>operazioni rientranti nel regime della liquidazione «Iva per cassa»</b> ex art. 7, D.L. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall'1.12.2012.</p> <p><b>Rientrano</b> nel Quadro VE al <b>rigo VE39</b>, ridenominato «Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies» le operazioni per le quali sussiste l'<b>obbligo di emissione della fattura</b>, e che dal 2013 concorrono alla determinazione del <b>volume d'affari</b> anche se non sono soggette ad Iva in quanto carenti del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972).</p>
<b>Quadro VC, «Esportatori e operatori assimilati»</b>	<p>Viene precisato che le <b>operazioni non soggette ad Iva</b> ex artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, <b>pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non</b> devono essere considerate ai fini della verifica dello <b>status di esportatore abituale</b>. Di conseguenza, nella colonna 3 (volume d'affari) va indicato l'ammontare mensile delle operazioni effettuate al netto delle predette operazioni.</p>
<b>Quadro VF, «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione»</b>	<p>Come già visto nel Quadro VE, per le operazioni emesse, anche nel Quadro VF è stato introdotto il <b>nuovo rigo VF12</b> dedicato all'indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dall'1.10.2013, all'<b>aliquota Iva del 22%</b>.</p> <p>Al <b>rigo VF20</b>, come già visto nel Quadro VE, è stato <b>eliminato il campo</b> destinato alle <b>operazioni assoggettate al regime dell'«Iva per cassa»</b> ex art. 7, D.L. 185/2008, soppresso dall'1.12.2012.</p>
<b>Quadro VL, «Liquidazione dell'imposta annuale»</b>	<p>Nel <b>campo 1 del rigo VL8</b> le società che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, devono indicare anche il <b>credito Iva richiesto a rimborso in anni precedenti e negato</b> formalmente dall'Ufficio.</p> <p>Tale ammontare va evidenziato anche nel <b>nuovo campo 2</b>. Trattandosi di un credito maturato in un anno antecedente l'ingresso nella liquidazione Iva di gruppo, lo stesso rimane nella disponibilità della società controllata e <b>non può, quindi, essere trasferito al gruppo</b>.</p> <p>In caso di partecipazione alla <b>liquidazione Iva di gruppo per periodi inferiori all'anno</b> il credito in esame va ricompreso al <b>rigo VL27</b>.</p>

<p><b>Quadro VO, «Comunicazioni delle opzioni e revoche»</b></p>	<p>Nella <b>sezione 1, rigo VO10</b>, è stata prevista una nuova casella (è stata introdotta la <b>casella 28</b>, denominata «<b>HR</b>») a seguito dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea, a partire dal 1°luglio 2013.</p> <p>Nella <b>sezione 2, rigi VO23 e VO24</b>, sono state <b>soppresse le caselle relative alle opzioni riservate alle società agricole</b> di cui all'art. 1, co. 1093 e 1094, L. 296/2006, non più esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013.</p>
<p><b>Quadro VH, «Liquidazioni periodiche»</b></p>	<p>Iva di gruppo: <b>soppressione del Modello Iva 26/LP</b>.</p> <p>Da quest'anno, a seguito della soppressione del Modello Iva 26/LP, il rigo deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo, <b>anche dalle società partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo</b> che devono indicare gli <b>importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l'acconto</b> dovuto per il gruppo (si veda la C.M. 3.12.1991, n. 52).</p>